

N. R.G. 2017/985



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

sezione civile 2°

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------|------------------|
| ████████████████████ | Presidente |
| ████████████████████ | Consigliere rel. |
| ████████████████████ | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.ro 985 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2017
promossa

da

████████████████████ entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio
dell'Avv. Andrea Sorgentone, che li rappresenta e difende in virtù di procure speciale agli atti,

appellanti

CONTRO

████████████████████, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura
generale alle liti in atti,

appellata



All'udienza del 9 luglio 2021 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli appellanti: (per la [REDACTED]) *Voglia la Corte Ecc.ma, Riformare integralmente la sentenza n. 1012/2017 (R.G. 1503/2013) del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 28 marzo 2017, nella parte in cui, definitivamente pronunciando, rigetta le domande formulate da [REDACTED] e la condanna al pagamento delle spese del giudizio; accertare, per l'effetto, che [REDACTED] ha offerto piena e non contestata prova documentale della sua qualità di fideiussore di [REDACTED] e che quindi la banca ha contrariamente a buona fede contestato tale sua qualità solo allo scopo di vedersi vincitrice nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato nella sua qualità di antistatario”.*

(per il [REDACTED] *“In riforma della sentenza non definitiva n. 1012/2017 (r.g. 1503/2013) pubblicata il 28 marzo 2017 e della sentenza n. 3552/2017 pubblicata il 6 dicembre 2017 (r.g. 701503/2013) emesse dal Tribunale di Cagliari e notificate ambedue in data 7 dicembre 2017, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, e pertanto: 1. accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della clausola di determinazione degli interessi debitori, della c.m.s., o di qualsivoglia condizione economica determinata attraverso il mero rinvio agli usi su piazza; 2. accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi debitori per violazione dell'art. 1283 c.c.; 3. accertare e dichiarare l'invalidità/illegittimità/inefficacia di qualsivoglia onere, commissione e spesa non specificatamente pattuita tra le parti ovvero introdotta unilateralmente dall'Istituto di credito attraverso l'esercizio, illegittimo, dello ius variandi, quali in particolare la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria della pratica di fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese di tenuta conto, spese per singole operazioni; 4. per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto*



corrente per cui è causa epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c, o comunque nel periodo contabilmente documentato, o in subordine dal primo saldo utile". Sempre con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore del presente avvocato che si dichiara antistatario.

Nell'interesse dell'appellata: *Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, previe tutte le opportune declaratorie: **In via principale:***

*a) rigettare l'appello proposto da [REDACTED] perché inammissibile e, comunque, infondato, in fatto e in diritto. **In via subordinata, da intendersi quale appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale proposta da Pisanu Andrea:** b) riformare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca quantomeno dal 30.06.2000; c) riformare la sentenza impugnata, accogliendo l'eccezione formulata dalla banca.*

***In via subordinata, in accoglimento delle domande formulate in primo grado,** ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dal [REDACTED] voglia: 1. **in via pregiudiziale e/o preliminare,** accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Bassi Luciana; 2. **in via pregiudiziale e/o preliminare,** dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni sollevate in corso di causa; 3. **in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata,** accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, indi con riguardo al diritto di eliminazione dal conto di annotazioni contestate come illegittime dal correntista ed alla rideterminazione del saldo, nonché del diritto e/o azione di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento*



*che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al c/c n. 16430, risalenti ad oltre dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, **indi anteriori al 13.02.2003**, in specie dovranno dichiararsi prescritte le avverse domande con riguardo alle annotazioni asseritamente indebite e/o agli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituissero pagamento per i titoli contestati ex adverso, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi, di diritti per l'istruttoria del fido e della maggiorazione extrafido, delle spese di tenuta conto, della chiusura periodica, per le singole operazioni, le valute e per qualsivoglia ulteriore titolo, per l'inutile decorso del decennio, prescrizione decorrente da ciascuna annotazione asseritamente indebita e/o da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato dalla controparte; **ovvero**, per i periodi e nei limiti in cui il rapporto de quo risultasse assistito da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n. 24418/2010; 4. **in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata**: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi creditori afferenti al credito che fosse accertato in favore degli attori. **Nel merito**: 5. **in via principale**, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e/o in diritto. **In ogni caso**, con il favore delle spese della lite e dei compensi d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.*

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 13.02.2013, [REDACTED] asseritamente in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, e [REDACTED] convennero in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il [REDACTED] assumendo, il primo, che la ditta era intestataria, sin dal 29.05.1989, presso l'istituto di credito, del c/c n. 75016430/8, assistito da apertura di credito, recante un saldo negativo, al 30.09.2012, di euro 77.010,88, contestato, la seconda di essere fideiussore della ditta e di avere, in tale veste, interesse a verificare l'effettivo saldo debitore



dell'obbligato principale, quantomeno sotto il profilo della contrarietà a norme imperative o della illiceità di alcuni addebiti (tra cui anatocismo e usura). Gli attori sostennero, dapprima, che non fosse stato stipulato alcun contratto, per poi modificare tale assunto in sede di integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., allegando l'esistenza della relativa pattuizione. Chiesero, quindi, che fosse accertata l'assenza o la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la debenza di interessi passivi ultralegali "su piazza", anatocistici, usurari (quantomeno nel senso dell'usura sopravvenuta, essendo il contratto anteriore alla L. 108/96, nonché dell'usura soggettiva), commissioni di massimo scoperto, commissioni per l'affidamento, commissione mancanza fondi, commissione disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria della pratica di fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese di tenuta conto, nonché che fosse accertato il saldo reale dei due rapporti alla data dell'ultimo estratto conto in atti, calcolato partendo da un saldo pari a zero, da quando vi fosse una serie continua di estratti conto o, in subordine, dal primo saldo utile. Il [REDACTED] nel costituirsi, eccepì, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] sul presupposto della mancanza di prova circa la sua qualità di fideiussore, nonché dell'impossibilità per la stessa di esercitare diritti facenti capo al debitore garantito nei confronti del creditore, poiché estranei alla propria sfera giuridica; l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., in subordine quella decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., dell'azione e/o di ogni diritto alla restituzione delle somme versate dal correntista all'istituto di credito; l'inammissibilità dell'azione per mancata impugnazione e contestazione delle risultanze di conto corrente da parte del debitore principale, nonché l'inammissibilità, per *soluti retentio*, della domanda di ripetizione di qualsiasi somma eventualmente corrisposta da parte attrice in adempimento di un'obbligazione naturale. Nel merito contestò genericità e fondatezza delle avverse pretese per difetto di prova, non avendo parte attrice prodotto in causa gli estratti conto nella loro integralità; affermò la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, per la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e di quelli creditori, in quanto adeguata alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, comunicata al cliente mediante pubblicazione in Gazzetta



Ufficiale, e tramite comunicazione scritta inserita negli estratti conto a partire dal 30 giugno 2000, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, commissione di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi e delle ulteriori asserite voci di costo, contestando, infine, la censura inerente al superamento del tasso-soglia e quella sulla validità ed efficacia della clausola di rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza in quanto pattuite precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 154/92 e dell'art. 117 T.U.B. La causa, istruita con produzioni documentali, venne tenuta a decisione una prima volta con sentenza n. 1012/17 del 24 marzo 2017 che statui nei seguenti termini: "... **A) definitivamente pronunciando**, sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con sede in Cagliari: 1. Respinge le domande di parte attrice e manda assolta la Banca convenuta da ogni avversa pretesa; 2. Condanna l'attrice [REDACTED] alla rifusione, in favore della Banca convenuta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 8.924,00, di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 1.350,00 ed euro 2.430,00 per la fase conclusiva oltre agli accessori come per legge e già calcolate le spese generali per euro 1.164,00, in assenza di spese vive documentate; **B) non definitivamente pronunciando**, sulle domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con sede in Cagliari: 1. Rigetta le eccezioni preliminari così come proposte dalla convenuta in relazione al difetto dell'interesse ad agire dell'attore ed all'intervenuta prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio dal Pisanu; 2. Dichiaro la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario per cui è causa che prevedono l'addebito di interessi in misura pari alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito della commissione di massimo scoperto; 3. Accerta che il contratto di conto corrente per cui è lite non prevede che al correntista siano addebitate commissioni a titolo di disponibilità fondi o di affidamento per l'istruttoria della pratica di fido; 4. Dispone che per effetto della pronunciata declaratoria di nullità delle clausole contrattuali sopra indicate, del contenuto delle regole contrattuali da applicarsi e tenuto conto dei limiti della domanda di parte attrice, l'accertamento dell'esatto dare e



avere tra le parti nel rapporto di conto corrente ordinario n.75016430/8 deve essere effettuato per il solo periodo ricompreso tra il 30.9.2010 ed il 30.9.2012, tenendo conto che il saldo dalla data di apertura del rapporto (29.5.1989) al 30.9.2010 risulta a debito per il Correntista e riporta in dare l'importo di euro 45.199,36 e secondo le seguenti regole: a) senza capitalizzazione alcuna, b) con l'espunzione delle commissioni di massimo scoperto applicate, c) con l'espunzione delle commissioni di disponibilità fondi o di affidamento per l'istruttoria della pratica di fido, d) con l'addebito di interessi conteggiati secondo la misura legale prevista dal codice civile; 5. Respinge le domande di parte attrice con le quali è stato chiesto di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2687 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; 6. Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza; 7. Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. >>. In particolare, il Tribunale, ritenuto provato documentalmente il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 75016340/8, rilevò che dall'esame del relativo documento contrattuale non fosse emersa l'esistenza di alcuna apertura di credito e che non fosse stata data prova dell'esistenza di un autonomo contratto di apertura di credito; che il contratto era stato sostituito dal contratto di c/c n. 0751/16430 stipulato tra le medesime parti in data 24.10.2012 e che con riferimento a tale, secondo contratto, non erano state formulate domande; quanto alla Bassi, che a fronte delle decise contestazioni della banca in relazione al rapporto di garanzia, l'attrice per tutto il corso del giudizio non aveva fornito alcuna prova in ordine alla sua qualità di fideiussore, da ultimo, anzi, sostanzialmente riconoscendo l'inesistenza della prova del rapporto contrattuale posto a fondamento delle domande proposte nei confronti della Banca. Tale, mancato assolvimento dell'onere gravante sull'attrice portava, secondo quanto chiarito dal Tribunale, non già ad una pronuncia di difetto di legittimazione attiva, ma di rigetto della domanda nei confronti della [REDACTED].

Con riferimento al [REDACTED], riconosciuto, in linea generale, che il correntista è portatore di un concreto interesse in ordine alla ricostruzione della validità delle regole del rapporto ancora in corso



tra le parti, il Tribunale respinse l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., e quella subordinata decennale ordinaria dell'azione e/o di ogni diritto alla restituzione delle somme versate dalla correntista all'istituto di credito, rilevando, da un lato, come il contratto di c/c oggetto di causa risultasse pacificamente essere ancora aperto e, dall'altro, che nessuna domanda di restituzione di somme fosse stata avanzata dal [REDACTED] accolse la domanda dell'attore volta ad ottenere la declaratoria della nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ex art. 7 <Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi > del contratto di conto corrente, rilevando che era prevista *la chiusura annuale in condizioni di reciprocità e quella trimestrale in presenza di numeri debitori, nonché la conseguente capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e quella trimestrale per gli interessi debitori*; che doveva applicarsi la disciplina previgente all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB come modificato dal D.lgs. n. 342 del 1999 e ante deliberazione del CICR del 9.2.2000 (in vigore dal 22.04.2000), con conseguente nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi a debito in violazione della disposizione di cui all'art.1283 c.c.; che, dunque, conseguiva la non debenza della capitalizzazione degli interessi a debito avvenuta per tutta quella parte del rapporto ricompresa tra la sua apertura ed il 24.10.2012, data della sottoscrizione del nuovo contratto di c/c 0751/16430. Il Tribunale rilevò, altresì: la nullità della clausola contrattuale (art. 7) di determinazione di interessi in misura ultralegale mediante il riferimento alla misura degli interessi c.d. "usi su piazza", facendovi conseguire l' applicazione del tasso legale, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. nn.28302 del 2005 e 11015 del 2015); la nullità della pattuizione concernente le commissioni di massimo scoperto di cui all'art. 7; la mancata previsione, in contratto, di *restanti commissioni* a titolo di disponibilità fondi o di affidamento per l'istruttoria della pratica di fido, con conseguente illegittimità di una loro eventuale applicazione e doverosa espunzione nella ricostruzione del saldo contabile. Rilevò, infine, che nel contratto era prevista la regolamentazione delle valute all'art. 7, contrariamente all'assunto attoreo, evidenziando la totale genericità dell'assunto per cui la Banca avrebbe proceduto ad addebiti non dovuti a causa della costante antergazione o postergazione delle



valute (genericità tale da rendere l'eventuale ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio esplorativa e quindi non ammissibile) ed osservò che la questione concernente l'asserita applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia *ex lege* 108/96 poteva dirsi assorbita in base a quanto stabilito circa la applicazione a debito del correntista dei soli interessi legali. Con riferimento all'accertamento del saldo nel rapporto di conto corrente in assenza di una serie continua di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al 30.9.2012, il Tribunale diede atto che in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice aveva domandato: <<6) *per effetto, accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c o in subordine dal primo saldo utile;*>>. Richiamato, dunque, il principio giurisprudenziale (Cass. n. 20693 del 13/10/2016) per cui la ricostruzione del saldo di un conto corrente quando si debba controllare la correttezza delle poste contabili conseguente alla declaratoria della nullità di alcune delle clausole del contratto non può prescindere dall'esame degli estratti conto afferenti all'intero periodo oggetto della rielaborazione contabile, ritenne che nella specie, in assenza degli estratti conto dell'intero rapporto e a fronte della espressa riduzione da parte dell'attore della originaria domanda volta a ricostruire il saldo relativo all'intero rapporto, la regola enunciata non si poneva in contrasto con *"...la domanda di ricalcolo del saldo che tenga conto del primo saldo utile esistente ad una certa data (e non più del saldo zero esistente all'inizio del rapporto) e delle risultanze di una serie continua di estratti conto che a partire dal momento dell'estinzione del conto corrente (e, quindi, dell'indicazione negli estratti conto del saldo di chiusura) o dell'ultimo estratto conto relativo al periodo oggetto di accertamento (e, quindi, come nel caso in esame dell'indicazione del saldo al 30.9.2012) si sviluppi a ritroso e ricomprensamente solamente il periodo per il quale esiste una serie continua di estratti conto idonei a ricostruire le vicende contabili che hanno portato a quel determinato saldo di chiusura. Quindi il Tribunale evidenziò che: " ... in tal modo diverrà incontestato tra le parti l'ammontare del saldo esistente nell'ultimo degli estratti conto che completa la serie continua e la riclassificazione contabile*



riguarderà unicamente il periodo successivo le cui movimentazioni contabili sono state provate in causa integralmente, talché, avendo parte attrice limitato la ricostruzione del saldo non all'intero rapporto di conto corrente, ma a quella parte di tale rapporto che, a partire dal 30.09.2012 (data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti) nel svilupparsi a ritroso ha ricompreso il periodo sino al 30.9.2010 che è l'unico per il quale esiste una serie continua di estratti conto idonei a ricostruire le vicende contabili oggetto di riclassificazione". Dispose, pertanto, che la ricostruzione del saldo andasse circoscritta a tale arco temporale, partendo dal saldo finale al 30.09.2010 riportante un *dare* a carico del correntista di euro 45.199,36, senza capitalizzazione alcuna, con l'espunzione delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni a titolo di disponibilità fondi o di affidamento per l'istruttoria della pratica di fido in concreto applicate - e loro eventuale capitalizzazione - e con l'addebito di interessi conteggiati al tasso legale di cui all'art.1284 c.c. Invitò quindi le parti a valutare l'opportunità di una soluzione conciliativa sulla scorta di tali rilievi. All'udienza del 28.6.2017 la banca diede atto di avere rideterminato, sulla base delle indicazioni del Tribunale, il saldo del conto corrente al 30.9.2012 in euro 69.052,40 a debito del Correntista [REDACTED]. Quest'ultimo, alla medesima udienza dichiarò di condividere, sul solo piano contabile, siffatte risultanze e il Tribunale, tenuto conto dell'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva, definitivamente pronunciando, dichiarò accertato che nel rapporto bancario di cui al conto corrente di corrispondenza n. 75016430/8 il saldo alla data del 30.9.2012 fosse pari a euro 69.052,40, disponendo l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

Nelle more della prosecuzione del giudizio di primo grado Luciana Bassi ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1012/2017, invocandone la riforma sull'assunto di avere dimostrato la propria qualità di fideiussore. Frattanto, essendo stata definita la causa fra il Pisanu e il Banco di Sardegna s.p.a., anche l'attore ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva (rispetto alla quale aveva formulato riserva d'appello) e quella definitiva, e la Banca convenuta, nel resistere, ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato.



Le cause sono state riunite sull'istanza delle parti.

Con sentenza n. 133/2020 pubblicata il 20 febbraio 2020 la Corte ha disposto nei seguenti termini:

“La Corte, non definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1012/2017, nonché della sentenza n. 3932/2017: dichiara che Bassi Luciana è legittimata ad agire nel presente giudizio in qualità di garante del correntista Pisanu Andrea; dispone che per effetto della pronunciata declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento del saldo contabile tra le parti del rapporto di conto corrente ordinario n. 75016430/8 debba essere effettuato per il periodo ricompreso tra il primo aprile 1995 ed il 30 settembre 2012 secondo le seguenti regole: senza capitalizzazione alcuna, con l'espunzione delle commissioni di massimo scoperto applicate, con l'eliminazione delle commissioni di disponibilità fondi, di affidamento per istruttoria della pratica di fido ed ulteriori spese non previste, con l'addebito di soli interessi conteggiati secondo la misura legale prevista dal codice civile, esclusi gli addebiti di interessi ultralegali applicati nel periodo in considerazione; rigetta l'appello incidentale proposto dal Banco di Sardegna S.p.A.; provvede sull'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza; rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.”.

Quanto a [REDACTED] la Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di impugnazione proposto, affermando la sussistenza della garanzia personale in capo alla medesima e l'interesse della stessa a conoscere l'esposizione debitoria del garantito.

Relativamente ad [REDACTED] valutati i motivi di gravame articolati su 5 punti ha ritenuto: 1. non dovute le spese di tenuta del conto siccome non espressamente pattuite, con la conseguenza che l'eventuale, loro applicazione sarebbe stata illegittima, riflettendosi, tale illegittimità, sulla ricostruzione del saldo contabile, da operarsi tramite la relativa espunzione; 2. che per un verso risultava chiarito ciò che aveva inteso la parte attrice nel fare riferimento, nelle proprie conclusioni, ad una serie continua di estratti conto (rispetto alla quale era stata circoscritta la domanda a cui anche la Corte doveva attenersi), alla luce di quanto precisato con le memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., riprodotte in sede di appello, laddove si era fatto richiamo alle produzioni



effettuate con l'atto di integrazione, evidenziandosi la presenza di *una serie continua di estratti conto dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 2012, ...*”; per altro verso, sebbene, in realtà, in siffatto arco temporale non fosse riscontrabile una vera e propria serie continua di estratti conto (mancando gli estratti conto relativi ai periodi 30 aprile 1999 - 30 giugno 1999, 28 febbraio 2009 - 30 giugno 2009 e quello del mese di agosto 2010, essendo presenti solo gli scalari), alla stregua dei richiamati principi dovesse ritenersi possibile, attesa l'esiguità degli estratti mancanti nel considerevole arco temporale di oltre 17 anni, e mediante l'ausilio dell'ulteriore documentazione presente agli atti, effettuare la ricostruzione del saldo contabile con il supporto di una consulenza tecnica d'ufficio; 3. Che, pertanto, la sentenza non definitiva dovesse essere riformata estendendo la ricostruzione contabile al periodo 1 aprile 1995 - 30 settembre 2012; 4. che dagli estratti conto prodotti e dalla visura della Centrale Rischi, era risultato un costante passivo e un affidamento riconosciuto nell'arco temporale in considerazione e che circa il concreto atteggiarsi di tale apertura di credito dovesse disporsi in sede di rimessione in istruttoria; 5. che era fondata la censura di erroneità del saldo alla data del 30 settembre 2012: la mancata elisione delle poste illegittime per tutti i periodi contabilmente provati (antecedenti rispetto a quelli ritenuti in sentenza) avrebbe portato alla determinazione di un saldo erroneo, essendo erroneo il dato di base del saldo al 30.9.2010 (euro 45.199,36). Tanto andava ritenuto alla luce di quanto già stabilito sub 2, dovendo, altresì, evidenziarsi che le parti, davanti al Tribunale, si erano limitate a concordare in ordine all'esattezza del (mero) conteggio effettuato dalla Banca con riferimento al periodo e sulla base dei criteri indicati dal Giudice, al fine di evitare un oneroso conferimento di incarico peritale e ferma restando ogni riserva di impugnativa; 6. che relativamente alle spese processuali, ogni valutazione era rinviata alla sentenza definitiva e all'esito globale della lite.

In ordine all'appello incidentale condizionato del [REDACTED] la Corte ha: 1. disatteso la censura relativa alla ritenuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale, pur integrando la motivazione del primo giudice alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, segnatamente della più recente giurisprudenza di legittimità, unitamente a molteplice



giurisprudenza di merito all'uopo richiamata; 2. rigettato l'eccezione di prescrizione dando atto che la banca sosteneva fosse riferita non solo alla ripetizione di eventuali pagamenti indebiti effettuati nel corso del rapporto, ma, altresì, a ogni, qualsivoglia pretesa, diritto e/o azione, sia di contestazione che di rettifica di annotazioni e poste ritenute comunque indebite, quindi, con riguardo al diritto di eliminazione dal conto di annotazioni contestate come illegittime dal correntista e alla rideterminazione del saldo in relazione a tutti gli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che controparte assumesse indebiti o illegittimi, risalenti a oltre cinque anni o, in subordine, a dieci. Nel dare atto che: *“l'appellante incidentale fa osservare come, in realtà, la domanda di ripetizione di un pagamento indebito e quella di epurazione dal conto di addebiti illegittimi, per quanto concettualmente differenti, siano finalizzate entrambe a far conseguire all'attore-correntista la medesima utilità, e quindi il medesimo oggetto, ovvero il recupero di quanto indebitamente corrisposto alla Banca, mediante esposizione delle partite indebite. Assume l'appellante incidentale che “... diversamente argomentando si verificherebbe una palese elusione dei principi in tema di prescrizione, giacché al correntista attore basterebbe evitare di qualificare la domanda come restitutoria per ottenere comunque lo storno di addebiti ultra decennali anche con riguardo a rimesse solutorie costituenti pagamenti, che, sebbene prescritte, la banca non potrebbe contestare eccependo l'inerzia protratta oltre i termini consentiti con tutto ciò che ne conseguente in termini di instabilità dei rapporti negoziali e di lesione del diritto di difesa....”*, la Corte, per quanto ancora qui rileva, ha argomentato nei seguenti termini: *“... l'appellante, del tutto genericamente, invoca in prima battuta e senza alcuna argomentazione la prescrizione quinquennale, pur essendo incontestabile che trattandosi di ripetizione di pagamenti indebiti la prescrizione sia quella decennale (cfr. fra le tante, da ultimo Cass. civ. Ord. n. 24051 del 26/09/2019 secondo cui: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti*



abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"). Del pari del tutto genericamente la Banca invoca la estensione dell'eccezione di prescrizione ad ulteriori, non meglio individuate poste e annotazioni che non siano pagamenti. In proposito, e a fronte di siffatta genericità, è sufficiente osservare che deve escludersi la possibilità per la Banca di vedersi dichiarare prescritta l'azione volta ad accertare la nullità di clausole contrattuali, a mente del disposto dell'articolo 1422 .c.c.”.

Con separata ordinanza la Corte ha disposto nei seguenti termini: “Ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, sulla base degli estratti conto in atti e della ulteriore documentazione prodotta, ove ritenuta utile dal Consulente, il saldo contabile del conto corrente ordinario n. 75016430/8 limitatamente al periodo ricompreso tra il 1 aprile 1995 ed il 30 settembre 2012, tenendo conto dei seguenti criteri: senza capitalizzazione alcuna, espungendo le commissioni di massimo scoperto applicate, le commissioni di disponibilità fondi o di affidamento per l'istruttoria della pratica di fido nonché le spese non previste, con l'addebito di interessi conteggiati secondo la misura legale prevista dal codice civile; ritenuto inoltre opportuno disporre che il Consulente descriva, con riferimento all'arco temporale sopra indicato, quale sia stata l'operatività in concreto dell'affidamento riconosciuto dalla Banca; PQM rimette la causa in istruttoria e dispone consulenza tecnica d'ufficio per gli accertamenti di cui in parte motiva, nominando quale Consulente il Dott. ████████████████████...”.



Occorre premettere, all'esito dello svolgimento degli accertamenti peritali e in considerazione di quanto ha costituito oggetto di ampio dibattito delle parti nelle comparse conclusionali e repliche, che la Corte ha fissato nella sentenza non definitiva e pedissequa ordinanza, l'arco temporale - compreso tra il primo aprile 1995 ed il 30 settembre 2012- sul quale far vertere l'accertamento peritale, con motivazione sul punto e richiami giurisprudenziali, a cui si rimanda.

Con riguardo al suddetto periodo il Consulente, dopo avere esaminato dettagliatamente la documentazione prodotta, relativa al rapporto di conto corrente e al suo sviluppo cronologico, ne ha descritto le carenze documentali, in termini pressoché analoghi a quanto già riscontrato dalla Corte, constatando, in premessa, come in assenza di talune registrazioni non possa addivenirsi ad un ricalcolo preciso, assicurato solo dalla continuità degli estratti conto. Sul punto si rinvia a quanto già rilevato nella sentenza non definitiva e alla giurisprudenza ivi richiamata, osservando come nella specie, in assenza di taluni estratti conto (peraltro assai pochi, avuto riguardo al lungo arco temporale in considerazione), il quesito mirasse, appunto, alla verifica, da parte dell'Ausiliare, della possibilità di effettuare, sulla base della documentazione disponibile, una ricostruzione indiretta del rapporto, con riferimento all'arco di tempo considerato, che potesse considerarsi attendibile sia per la metodologia utilizzata al fine del ricalcolo, sia in ragione del risultato conseguito, valutato anche alla luce del raffronto fra i dati rilevati dagli estratti conto e i ricalcoli effettuati.

Anzitutto l'Ausiliare ha potuto affermare, con *presumibile certezza*, sulla base degli elementi desunti dagli estratti conto e delle risultanze della Centrale Rischi, che il conto fosse senz'altro affidato (come già ritenuto da questa Corte con la sentenza non definitiva), tenuto conto del costante saldo *dare*, delle spese *pratica fido*, dell'indicazione di diversi tassi di interesse, verosimilmente entro fido ed oltre fido.

Quindi, dal raffronto fra l'ammontare degli interessi passivi rilevati dagli estratti conto (euro 88.938,43) e di quelli ricalcolati (euro 86.879,28) il CTU ha riscontrato una discrepanza del 2,315% circa riferita all'intero periodo di durata del rapporto, così esigua da poter ritenere che "... *il ricalcolo possa essere considerato attendibile nonostante le carenze documentali dichiarate*". In



particolare, per ovviare alla mancanza di informazioni circa la soglia cui riferire i tassi di interesse rilevati dagli scalari (essendo emerso che l'apertura di credito prevedeva due o più differenti tassi), l'Ausiliare ha proceduto al calcolo del tasso medio (secondo la formula matematica $[T=(Ix365/N)$ pg10 c.t.u.] applicato nei trimestri per i quali non è stato possibile individuare le variabili. In proposito ha precisato che tale metodo avrebbe potuto generare delle minime alterazioni nel calcolo del dato finale, e quindi del risultato, ma si sarebbe trattato di distorsioni rilevanti ai soli fini del ricalcolo delle competenze, senza modifica delle condizioni applicate dalla banca, rappresentando, dunque, una modalità necessaria per la valutazione della (sola) attendibilità del calcolo per effetto dell'assenza di taluna documentazione. Attraverso la necessaria elaborazione di scritture periodiche di assestamento "*al fine di far quadrare i conti nel caricamento degli estratti conto*", il Consulente ha quindi proceduto al ricalcolo degli interessi seguendo le indicazioni dei quesiti, senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni (di massimo scoperto, disponibilità fondi, affidamento istruttoria, pratica fido e spese non previste contrattualmente). Rielaborate, infine, le competenze, ha proceduto al raffronto con le competenze elaborate dalla Banca, al fine di calcolarne la differenza, che rappresenta, appunto, quanto indebitamente corrisposto dal cliente. Il calcolo, come chiarito dal CTU - a scampo degli equivoci che possono avere ingenerato le espressioni in premessa della relazione, evidentemente riferite alla constatazione iniziale, di talune carenze documentali tali da non consentire un approccio contabile "*tradizionale*", idoneo a dare risposte in termini di certezza matematica - è da considerare attendibile, siccome sufficienti i dati a disposizione. Esso evidenzia (cfr. tabella 1, pg. 14 relazione) differenze per interessi passivi di euro 66.265,33; interessi attivi di euro 3.549,63, differenze per commissioni di massimo scoperto di euro 3780,65. Tali voci, nel loro complesso, fanno rilevare minori competenze dovute per complessivi euro 73.595,61 e residuali competenze di euro 3415,27 a favore della Banca.

In ultima analisi, deve ritenersi che la relazione peritale non presenti contraddizioni, contrariamente a quanto sostenuto nell'interesse della Banca, e che le indagini peritali abbiano condotto a risultanze meritevoli di essere recepite in questa sede, siccome frutto di uno studio



accurato e di un ragionamento improntato a sequenzialità logica ineccepibile. Invero, come accennato, solo in apparente contraddizione con le conclusioni cui è pervenuto, il Consulente ha preso le mosse dal rilievo per cui la documentazione esaminata ai fini dell'espletamento dell'incarico fosse *inattendibile*, presentando delle carenze che per definizione rendevano impossibile accertare una continuità tale da consentire la rielaborazione completa dei dati. Peraltro, proprio la non attendibilità della documentazione prodotta - intesa nel senso di incompletezza dei dati, peraltro in misura assai modesta nell'ambito di un lungo arco temporale - ha imposto il ricorso ad una metodologia di indagine finalizzata a colmare le carenze documentali rappresentate da taluni estratti conto, che si è rivelata valida ed esaustiva.

Per completezza, va rilevata l'inutilità, in questa sede, del ricalcolo alternativo proposto dal CTU sulla base delle sollecitazioni della Banca (circoscritto al periodo di continuità delle operazioni: 1.9.2010-30.9.2012), posto che il periodo in considerazione è stato fissato dalla Corte nella sentenza non definitiva, come sopra rilevato.

Con riferimento all'operatività in concreto dell'affidamento riconosciuto dalla Banca, l'Ausiliario ha elaborato una tabella (tab.5) *mediante la quale rapportare le risultanze della Centrale Rischi con i saldi effettivi rilevabili dagli estratti conto raggruppandoli per periodi omogenei*, evidenziando, in separate colonne, l'ammontare del fido accordato e di quello utilizzato, il massimo fido utilizzato e alcuni sconfinamenti verificatisi.

In proposito si dà atto che taluni aspetti hanno costituito oggetto di dibattito in sede di comparse conclusionali e repliche. In sintesi la Banca, oltre a contestare la decisione di questa Corte, posta a base del quesito formulato al CTU relativamente all'arco temporale sul quale operare la ricostruzione del conto, ha sostenuto che:

- a. gli interessi attivi accertati dal CTU, sarebbero dovuti essere computati dalla data della domanda ex art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona fede dell'*accipiens*;
- b. le rimesse del correntista per rientrare dagli sconfinamenti secondo i criteri stabiliti dalle SSUU del 24218/2010 hanno natura solutoria e sono soggetti a prescrizione.



Gli assunti si risolvono in mere petizioni di principio che non colgono nel segno per quanto riguarda il caso in esame. Difatti, in disparte il rilievo già svolto nella sentenza non definitiva, circa la natura di accertamento su saldo aperto della domanda proposta da parte attrice: **a.** è anzitutto consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui: *“In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo, quest'ultima, null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.”* (arg. ex Civ. Sez. Un., sent. 2 dicembre 2010, n. 24418; Corte Cost., sent. 5 aprile 2012, n. 78: Cass. Ord. n. 3858 del 15/02/2021); **b.** la ricostruzione del saldo deve essere comprensiva di tutte le ragioni di dare e avere, ivi compresi gli interessi attivi maturati (arg. ex Cass. n. 31187/2018, richiamata da parte attrice); **c.** sono soggetti a prescrizione solo gli interessi relativi a conti non affidati o a rimesse in extrafido, come tali qualificabili pagamenti (cfr. sentenza non definitiva e da ultimo, Cass., Ord. n. 24051 del 26/09/2019, secondo cui: *“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento*



patrimoniale in favore dell'"accipiens."; nonché da ultimo, Cass. Ord. n. 3858/2021 che ha chiarito: “*Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.*”); **d.** la natura solutoria delle rimesse deve essere logicamente accertata sul saldo rettificato, espunte le voci derivanti dalla nullità (arg. ex Cass. n. 9141/2020, secondo cui: “*In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.*”). Viceversa, dalla tabella redatta dal Consulente (tab. 5) emerge che i movimenti annotati in extra fido sono stati rilevati sul saldo banca, non sul saldo rettificato, le cui competenze, ricalcolate complessivamente, nella misura, notevolmente inferiore sopra riportata, fanno ritenere, con sufficiente ragionevolezza e attendibilità, l'assenza di rimesse effettivamente solutorie rispetto al saldo rettificato.

Per tutto quanto esposto deve ritenersi accertato e dichiararsi che il saldo del conto corrente per cui è causa, ricalcolato alla stregua dei criteri e con riferimento all'arco temporale indicati nella sentenza non definitiva di questa Corte e pedissequa ordinanza (1 aprile 1995-30 settembre 2012), è pari a euro 3415,27 a favore della Banca alla data del 30.9.2012.

Le spese dell'intero giudizio sono compensate nella misura della metà, ponendosi la restante parte a carico del [REDACTED] stante la complessità delle questioni trattate anche in ragione



degli orientamenti giurisprudenziali e della loro evoluzione nel corso del giudizio. Quanto a

██████████ si reputa corretto operare una maggiorazione del 20% secondo il principio sancito dall'art. 4 c. 2 del DM 55/2014 ancorché abbia proposto impugnazione separata, di seguito riunita, in considerazione della sua posizione, circoscritta alla legittimazione attiva e per il resto pienamente aderente a quella del ██████████

PQM

La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello avverso le sentenze nn. 1012/2017 e 3552/2017 del Tribunale di Cagliari e dichiara accertato che il saldo del conto corrente per cui è causa ricalcolato con i criteri e con riferimento all'arco temporale indicati nella sentenza non definitiva n. 133 del 9.1.2020 e pedissequa ordinanza, è pari a euro 3415,27 a favore del ██████████ alla data del 30.9.2012.

Dichiara compensate in misura pari alla metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna il ██████████ alla rifusione in favore degli appellanti in solido della restante parte, che liquida, già inclusa la maggiorazione del 20% per la presenza di una seconda parte, in euro 8058,00 quanto al primo grado e in euro 5709,00 quanto al grado d'appello a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, accessori di legge, rimborso spese di contributo unificato e iscrizione causa a ruolo, con distrazione in favore dell'Avv. Sorgentone.

Pone definitivamente a carico del ██████████ le spese di consulenza tecnica d'ufficio, fermala solidarietà in favore del CTU.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 novembre 2021

La Presidente

Dott.ssa ██████████

La Cons. Est.

Dott. ssa ██████████

